

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo a:**  
**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa. –  
 Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – CARMIANO (Lecce)  
 Sede Amministrativa Viale G. Leopardi, n. 73, 73100, LECCE –  
 Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300  
 E-mail [info@terradotrantobcc.it](mailto:info@terradotrantobcc.it); sito internet: [www.bccterradotrantobcc.it](http://www.bccterradotrantobcc.it)  
 Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023  
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9  
 Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977  
 Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

**CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

È il contratto con il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. In caso di cointestazione l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile.

Tra i principali rischi, va tenuto presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
<b>Tasso debitore annuo massimo nominale fisso</b> per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	13,00% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 13,00%
<b>Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso</b> per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	13,00% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del

	13,00%
<b>Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato</b> per utilizzi nei limiti del fido concesso	Media Euribor 3M in uso c/o BCC <sup>1</sup> + 5 punti
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	2% punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l'utilizzo entro il fido
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	2 punti % + il tasso applicato
<b>Capitalizzazione</b>	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale (360 giorni).
<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>	
Spese per singola visura ipocatastale	€ 70,00
Spese per singola visura CRIF	€ 25,00
Invio comunicazioni ex art.119 d.lgs. 385/93	€ 2,70
Eventuali spese per solleciti effettuati a mezzo posta o telefono	€ 15,00
Spese per copia documentazione	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta
spese per istruttoria pratica fido	0,50% (min. € 65,00 – max € 310,00)
spese per istruttoria per fido temporaneo	0,50% (min. € 65,00 – max € 310,00)
spese per revisione pratica di fido(almeno annuale)	0,50% (min. € 65,00 – max € 155,00)
<b>COMMISSIONI</b>	
<b>Commissione di massimo scoperto (CMS)</b>  Tale commissione viene applicata nei limiti dell'affidamento concesso e viene calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009.	max 0,50 % trimestrale  Può essere pattuita in alternativa la commissione per la messa a disposizione di fondi
<b>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato)</b> in alternativa alla commissione di massimo scoperto può essere pattuita una Commissione sull'accordato, calcolata	Può essere pattuita in alternativa alla commissione di massimo scoperto

<sup>1</sup> Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano " Il Sole 24 Ore". Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore. La revisione del tasso verrà effettuata automaticamente, con periodicità trimestrale, secondo i criteri sopra espressi.

sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre.	
<i>Commissione utilizzi oltre limiti del fido applicata giornalmente ogni 100 euro – di saldo oltre il limite del fido e solo per sconfinamenti superiori ai 100 euro giornalieri. La commissione in oggetto si applica in presenza di saldo debitore anche per valuta</i>	10,00 euro al giorno con un massimo di 100,00 euro trimestrali, per i <b>soci</b> la commissione è ridotta del 50% pari quindi a 5,00 euro
<b>ALTRI ONERI</b>	
<i>Imposte e tasse presenti e future</i>	come per legge

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

<b>INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)</b>			
<p>Si riportano i costi <b>orientativi</b> del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:</p> $ISC = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$ <p>Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.</p>			
<b>Esempio 1</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi (non prevista)</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: ..... %	Interessi, su base trimestrale: ..... euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 0% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: ..... euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: ..... euro <i>una tantum</i> Altre spese: ..... euro, su base annua	Spese, su base trimestrale: ..... euro <b>ISC = .....%</b>
<b>Esempio 2</b> <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: ..... %	Interessi, su base annua: ..... euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: .....% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: .....euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: ..... euro <i>una tantum</i> Altre spese: 3 euro, su	Spese, su base annua: ..... euro <b>ISC = .....%</b>

		base annua	
<b>Esempio 3</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 13,00 %	Interessi, su base trimestrale: 14,64 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione di massimo scoperto: 0,50% dell' utilizzato massimo	Commissione di massimo scoperto: in questo caso non si applica
	Utilizzato: zero euro per 62 giorni 1.500 euro per 29 giorni (utilizzato medio: 478 euro)	Spese collegate all'erogazione del credito: 65,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: 0 euro, su base annua	Spese, su base trimestrale: 16,25 euro <b>ISC = 28,46%</b>
<b>Esempio 4</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 13,00 %	Interessi, su base trimestrale: 10,26 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione di massimo scoperto: 0,50% dell' utilizzato massimo	Commissione di massimo scoperto: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.000 euro per 29 giorni 1.500 euro per un giorno zero per 61 giorni (utilizzato medio: 335,16 euro)	Spese collegate all'erogazione del credito: 65,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: 0 euro, su base annua	Spese, su base trimestrale: 23,75 euro <b>ISC = 47,20%</b>

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

### Recesso

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

In relazione al fatto che il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005, la Banca ha la facoltà di:

- recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l'essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l'avere il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l'avere taciuto o dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l'essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente) dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento non inferiore ad un giorno. In ogni altro caso, la Banca potrà recedere dall'apertura di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 3 giorni, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 7 giorni;
- recedere dall'apertura a tempo determinato, ridurla o sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, dando comunicazione scritta al Cliente ed un termine per il pagamento non inferiore ad 1 giorno. Eccettuato il caso di recesso senza giustificato motivo da apertura di credito accordata ad un cliente che riveste la qualità di "consumatore", il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. In ogni caso, il recesso dal contratto non comporta penalità o spese per il cliente.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per estinguere l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca presso la Sede Amministrativa, Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE; e-mail: [reclami@terradotranto.bcc.it](mailto:reclami@terradotranto.bcc.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, invece di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) (h).

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli – ove non l'abbia già fatto - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF. Le parti possono in ogni caso concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Capitalizzazione	Meccanismo per cui, normalmente trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi.
Corrispettivo per servizio di disponibilità immediata fondi	Commissione a favore della Banca calcolata sull'importo e sulla durata dell'affidamento concesso indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso.
Compensazione	Rappresenta l'estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci; è legale quando si tratta di debiti in denaro, entrambi determinati nel loro ammontare (liquidi) ed esigibili, mentre è volontaria quando le parti concordano di procedere all'estinzione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le menzionate condizioni.
Giustificato motivo	Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali.
Interessi di mora	Tasso di interesse a carico del cliente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento alle proprie obbligazioni.
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Salvo Buon Fine	Clausola in virtù della quale il Cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla Banca su conto corrente dello stesso, nel caso in cui tali titoli risultassero impagati.

Tasso di interesse nominale annuo (tasso debitore)	Tasso di interesse a carico del cliente per l'utilizzo del fido
Tasso effettivo annuo	Tasso debitore risultante dalla capitalizzazione periodica
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 108/1996 (legge sull'usura).